



Maria Caterina Baruffi
Università degli Studi di Verona
mariacaterina.baruffi@univr.it



La responsabilità genitoriale nel diritto internazionale privato europeo

Salerno, 4.12.2015



Fonti (affidamento e diritto di visita)

- **Reg. 2201/2003:** giurisdizione e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni;
- **Conv. Aja 25.10.80** (l. 15.1.94 n. 64) in vigore dal 1°.6.95;
- **Reg. 4/2009** su obbligazioni alimentari (giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione)

Conv. Aja 19.10.96: giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, cooperazione

- Sarà in vigore tra 42 Stati;
- tra gli Stati membri UE è in vigore dal 25 novembre 2012, tranne:
 - Svezia (dal 1° gennaio 2013)
 - Belgio (dal 1° novembre 2014)
 - Italia** (dal 1° gennaio 2016)

Reg. 2201/2003

del 27 settembre 2003

In vigore dal 1° agosto 2004

In applicazione dal 1° marzo 2005

Obiettivi

- Procedura semplice ed uniforme di riconoscimento ed esecuzione e norme sulla giurisdizione per ottenere la libera circolazione delle decisioni.
- Garantire il diritto del minore a mantenere contatti diretti e personali con entrambi i genitori.
- Centralità dell'**interesse superiore del minore** inteso come interesse concreto cui deve essere assicurata la tendenziale prevalenza nel bilanciamento con i diritti e gli interessi di chi si trova in relazione con lui.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

- a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
- b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

- a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
- c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
- d) la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto;
- e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

- 3.** Il presente regolamento non si applica:
- a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;
 - b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
 - c) ai nomi e ai cognomi del minore;
 - d) all'emancipazione;
 - e) alle obbligazioni alimentari;
 - f) ai trust e alle successioni;
 - g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Ambito di applicazione Sentenze CGUE

- 27 novembre 2007, C-435/06, *C*
- 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, *Health Service Executive*
- 9 settembre 2015, C-4/14, *Bohez*
- 6 ottobre 2015, C-404/14, *Matoušková*
- 21 ottobre 2015, C-215/15, *Gogova*

DEFINIZIONI

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) "**autorità giurisdizionale**": tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1;
- 2) "**giudice**": designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;
- 3) "Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;
- 4) "**decisione**": una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

5) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è stata resa la decisione da eseguire;

6) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione;

7) "**responsabilità genitoriale**": i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

Segue: Art. 2 Definizioni

- 8) "**titolare** della responsabilità genitoriale": qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;
- 9) "**diritto di affidamento**": i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
- 10) "**diritto di visita**": in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
- 11) "**trasferimento illecito o mancato ritorno del minore**": il trasferimento o il mancato rientro di un minore:
- a) quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro,

Segue: Art. 2 Definizioni

e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L'affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quanto uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente ad una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell'altro titolare della responsabilità genitoriale.

Definizioni

Sentenze CGUE

- 2 aprile 2009, C-523/07, *A*
- 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, *McB*
- 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, *Health Service Executive*
- 9 ottobre 2014, C-376/14 PPU, *C c. M*

CG 9.10.14, C-376/14 PPU, C c. M

Il mancato rientro di un minore nello Stato membro di origine in seguito ad una decisione giudiziaria di tale Stato che fissa la sua residenza presso il genitore ivi residente costituisce violazione del diritto di affidamento, con applicabilità dell'art. 11 del reg. se il minore aveva la sua residenza abituale in tale Stato membro di origine.

CG 5-10-2010, C-400/10 PPU, *McB*

nozione autonoma rispetto alle normative nazionali e, pertanto, in assenza di richiami ai diritti degli Stati membri, essa va interpretata in modo *autonomo ed uniforme*, tenendo in considerazione il *contesto e le finalità* perseguite dalla normativa. Il reg. non stabilisce chi sia titolare del diritto di affidamento, ma rinvia sul punto al diritto dell'ordinamento in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato ritorno.

Di conseguenza, l'illiceità del trasferimento «dipende esclusivamente dall'esistenza di un diritto di affidamento, conferito dal diritto nazionale applicabile, in violazione del quale tale trasferimento ha avuto luogo». La previsione normativa nazionale che subordini l'acquisizione del diritto di affidamento di un padre naturale all'ottenimento di una decisione di un giudice nazionale che gli attribuisca tale diritto non è in contrasto con il reg.

RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI

Art. 59 Relazione con altri strumenti

1. Fatti salvi gli articoli 60, 63, 64 e il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. a) La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

b) È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

c) I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui alla lettera a) su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

d) Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera a), in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III del regolamento stesso.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) copia degli accordi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Art. 60 Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
- b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
- c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;
- d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;
- e
- e) convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori.

Art. 61 Relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori

Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, il presente regolamento si applica:

- a) se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
- b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente di detta convenzione.

Coordinamento con convenzioni

- Artt. 59, 60, 61. Regola generale: sostituzione del reg. alle convenzioni vigenti concluse tra due o più Stati membri.
- Prevalenza del reg. sulla Convenzione Aja (ma coordinamento) e Lussemburgo 1980 tra Stati membri; in uno Stato terzo parte dell'Aja 1980 si applica la Convenzione. La Convenzione Aja 1980 è spesso richiamata.

- Prevalenza del reg. sulla **convenzione Aja 1996** se minore ha la sua residenza abituale sul territorio di uno Stato membro (no Danimarca); prevalenza della convenzione se residenza abituale è in uno Stato membro parte dell'accordo.
- Prevalenza del reg. per riconoscimento ed esecuzione decisioni emesse da un giudice competente di uno Stato membro, anche se minore risiede abitualmente in uno Stato non membro parte della convenzione.
- Per la legge applicabile si applica sempre la convenzione per mancanza di disciplina nel reg.

COMPETENZA

Art. 8 Competenza generale

- 1.** Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
- 2.** Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.

Competenza generale

Sentenze CGUE

- 2 aprile 2009, C-523/07, *A*
- 22 dicembre 2010, C-497/10 PPU, *Mercredi*
- 9 ottobre 2014, C-376/14 PPU, *C c. M*

CG, 2 Aprile 2009, C-523/07, A

- «luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. A tal fine, si deve in particolare tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato.»

CG, 22 dicembre 2010, C-497/10

PPU, *Mercredi*

- Il criterio della ***durata della permanenza***, necessario per distinguere la residenza abituale da una mera presenza temporanea, non può costituire un indizio ai fini della «valutazione della stabilità della residenza, dovendo tale valutazione essere effettuata alla luce di tutte le circostanze di fatto specifiche della fattispecie», tra cui in particolare la «volontà dell'interessato di fissarvi, con l'intenzione di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale degli interessi».

- In particolare, quando si tratti di un **neonato** che da un breve lasso di tempo soggiorna con la madre su un territorio di un paese diverso da quello della sua residenza abituale, i criteri da prendere in considerazione sono «la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre», tenendo conto dell'età del minore, dell'«origine geografica e familiare della madre», nonché dei «rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono con quello Stato membro». Solo in caso di impossibilità a determinare la residenza abituale del minore, il giudice si potrebbe basare sul criterio della presenza del minore sul territorio ex art. 13 reg.

Altre norme sulla competenza

Art. 9 Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore

- 1.** In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
- 2.** Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Art. 10 Competenza nei casi di sottrazione di minori

In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Segue: Art. 10 Competenza nei casi di sottrazione di minori

- i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;
- ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
- iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7;
- iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

Art. 11 Ritorno del minore

1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito "la convenzione dell'Aia del 1980") per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.

2. Nell'applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell'Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

3. Un'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

Fatto salvo il primo comma l'autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.

4. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di ordinare il ritorno di un minore in base all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

5. Un'autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.

6. Se un'autorità giurisdizionale ha emanato un provvedimento contro il ritorno di un minore in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale deve immediatamente trasmettere direttamente ovvero tramite la sua autorità centrale una copia del provvedimento giudiziario contro il ritorno e dei pertinenti documenti, in particolare una trascrizione delle audizioni dinanzi al giudice, all'autorità giurisdizionale competente o all'autorità centrale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, come stabilito dalla legislazione nazionale. L'autorità giurisdizionale riceve tutti i documenti indicati entro un mese dall'emanazione del provvedimento contro il ritorno.

7. A meno che l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno non sia già stata adita da una delle parti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità centrale che riceve le informazioni di cui al paragrafo 6 deve informarne le parti e invitarle a presentare all'autorità giurisdizionale le proprie conclusioni, conformemente alla legislazione nazionale, entro tre mesi dalla data della notifica, affinché quest'ultima esamini la questione dell'affidamento del minore.

Fatte salve le norme sulla competenza di cui al presente regolamento, in caso di mancato ricevimento delle conclusioni entro il termine stabilito, l'autorità giurisdizionale archivia il procedimento.

8. Nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del presente regolamento è esecutiva conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore.

Giurisdizione. Segue.

Momento rilevante: avvio del procedimento

trasferimento lecito: la competenza si sposta immediatamente salvo per 3 mesi dal trasferimento, se (i) si tratti di modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato prima del trasferimento e (ii) il titolare del diritto di visita continui a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore;

trasferimento illecito: problemi di sottrazione internazionale (rel. success)

Residenza diversa da quella dei genitori:
tendenziale prevalenza del legame di dipendenza.

Proroga della competenza

Art. 12 Proroga della competenza

1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.

2. La competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato;

o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), la decisione relativa a tale procedimento sia passata in giudicato;

o

c) il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

3. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato
e

b) la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all'interesse superiore del minore.

4. Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell'interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato.

Art. 13 Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 12, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei loro paesi.

Art. 14 Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

Proroga della competenza Sentenze CGUE

- 1° ottobre 2014, C-656/13, *E c. B*
- 12 novembre 2014, C-656/13, *L c. M*
- 21 ottobre 2015, C-215/15, *Gogova*

2) Proroga di competenza: par.3

- **Requisiti:**

1. Accordo espresso o quanto meno univoco delle parti in lite sulla competenza (no se il convenuto nel primo procedimento eccepisce nel primo atto difensivo l'incompetenza ed avvia successivamente un secondo procedimento davanti allo stesso giudice: CG 12.11.14, C-656/13, L)
2. corrispondenza all'interesse superiore del minore
3. legame sostanziale con il foro eletto (ad esempio per residenza genitori o cittadinanza del minore)

**Trasferimento delle
competenze**
Forum (non) conveniens

Art. 15 Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso

1. In via eccezionale le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatto a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore, possono:

- a) interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro conformemente al paragrafo 4 oppure
- b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 5.

2. Il paragrafo 1 è applicabile:

- a) su richiesta di una parte o
- b) su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o
- c) su iniziativa di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore abbia un legame particolare, conformemente al paragrafo 3.

Il trasferimento della causa può tuttavia essere effettuato su iniziativa dell'autorità giurisdizionale o su richiesta di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro soltanto se esso è accettato da almeno una delle parti.

3. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro, ai sensi del paragrafo 1, se tale Stato membro

a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stata adita; o

b) è la precedente residenza abituale del minore; o

c) è il paese di cui il minore è cittadino; o

d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.

4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell'altro Stato membro devono essere adite conformemente al paragrafo 1.

Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita ai sensi degli articoli da 8 a 14.

5. Le autorità giurisdizionali di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro 6 settimane dal momento in cui sono adite in base al paragrafo 1, lettere a) o b). In questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza. In caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.

6. Le autorità giurisdizionali collaborano, ai fini del presente articolo, direttamente ovvero attraverso le autorità centrali nominate a norma dell'articolo 53.

Trasferimento delle competenze

Sentenze CGUE

- 1° marzo 2005, C- 281/02, *Owusu* (in materia civile e commerciale)
- 1° ottobre 2014, C-436/13, *E. c. B.*

Forum (non) conveniens: art. 15

- Nello spazio giudiziario europeo la **valutazione discrezionale dei titoli di competenza** non idonea (CG 1° marzo 2005, C- 281/02, *Owusu*): *«l'applicazione della teoria del forum non conveniens è tale da pregiudicare la prevedibilità delle norme sulla competenza e, conseguentemente, il principio di certezza del diritto»* ma interesse superiore del minore la rimette in gioco

- **Istanza:** parti, giudice del Paese che presenta un legame significativo con il rapporto, giudice del merito (che decide con richiesta rivolta alle parti oppure all'autorità straniera che ha 6 settimane per decidere)
- **Condizioni:**
 - (i) eccezionalità
 - (ii) interesse superiore del minore
 - (iii) legame particolare (es. residenza abituale minore o parti; ovvero cittadinanza ovvero beni)
 - (iv) accettazione altro giudice

Provvedimenti provvisori e cautelari

Art. 20 Provvedimenti provvisori e cautelari

1. In casi d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Provvedimenti provvisori e cautelari

Sentenze CGUE

- 2 aprile 2009, C-523/07, *A*
- 23 dicembre 2009, C-403/09 PPU, *Detiček*
- 1° luglio 2010, C-211/10 PPU, *Povse c. Alpago*
- 15 luglio 2010, C-256/09, *Purrucker I*
- 9 novembre 2010, C-296/10, *Purrucker II*

COMPETENZA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 16 Adizione di un'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;

o

b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale.

Art. 17 Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Art. 18 Esame della procedibilità

1. Se la persona che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1348/2000 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.

3. Ove non si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

Art. 19 Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all'autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

LEGGE APPLICABILE

(v. artt. 15 Conv. Aja 1996, non disciplinando il reg. la materia)

RICONOSCIMENTO

Art. 21 Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell'elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l'istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

Art. 22 Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o

d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Art. 23 Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

- d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
- e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
- f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;
- o
- g) se la procedura prevista dall'articolo 56 non è stata rispettata.

Art. 24 Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità giurisdizionale d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

Riconoscimento

- **Regola generale:** automatico.
- **Motivi ostativi:** art. 23:
 - *ordine pubblico e interesse superiore del minore* (famiglie non tradizionali e richiesta di riconoscimento da parte di un omosessuale);
 - *mancata audizione del minore* (età e maturità: High Court 3.12.2008: 6 anni; Supreme Court of Ireland 20-05-2010 ha statuito che la possibilità di procedere all'audizione di un minore sotto i sei anni non è automaticamente esclusa, ma dipende dalle circostanze del caso e in particolare dalla maturità del minore stesso). La *valutazione* deve essere adeguatamente *motivata*
- **Divieto di riesame** nel merito, ma possibili: provvedimenti nuovi in caso di situazioni nuove.⁶⁸

ESECUZIONE

Art. 28 Decisioni esecutive

1. Le decisioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata.

Art. 29 Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.
2. La competenza territoriale è determinata dalla residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione oppure dalla residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro dell'esecuzione, la competenza territoriale è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Art. 30 Procedimento

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione dell'autorità giurisdizionale adita. Tuttavia, se la legge dello Stato membro dell'esecuzione non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.
3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 37 e 39.

Art. 31 Decisione dell'autorità giurisdizionale

1. L'autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.
2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.
3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Art. 32 Comunicazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

Art. 33 Opposizione

1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull'istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. L'opposizione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4. Se l'opposizione è proposta dalla parte che ha richiesto la dichiarazione di esecutività, la parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti all'autorità giurisdizionale dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 18.

5. L'opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Art. 34 Autorità giurisdizionale dell'opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all'elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 68.

Art. 35 Sospensione del procedimento

1. L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta l'opposizione a norma dell'articolo 33 o dell'articolo 34 può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospendere il procedimento di esecuzione se la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso l'autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

2. Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del paragrafo 1.

Art. 36 Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere concessa per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale autorizza l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere un'esecuzione parziale.

Esecuzione in genere: artt. 28-36

- Tutte le decisioni esecutive nello Stato di origine, notificate e dette esecutive nello Stato richiesto (*exequatur*) possono essere ivi esecutive. **Procedimento sommario a contraddittorio eventuale e differito** (in caso di opposizione).
- **Modalità:** istanza alla Corte d'Appello (della residenza abituale della parte contro cui è richiesta l'esecuzione o della residenza abituale del minore cui l'istanza si riferisce, se inesistenti, del luogo dell'esecuzione: art. 29) secondo le norme previste nello Stato richiesto.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 39 SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

1. Stato membro di origine
2. Giudice o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Titolari di un diritto di visita
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4. Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3

4.1.

4.1.1. Cognome, nome

4.1.2. Recapito

4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2.

4.2.1. Cognome, nome

4.2.2. Recapito

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3.

4.3.1. Cognome, nome

4.3.2. Recapito

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

Segue: Allegato II (3)

5. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

5.1. Denominazione

5.2. Luogo

6. Decisione

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

6.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?

6.3.1. No

6.3.2. Sì

7. Minori oggetto della decisione (1)

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato
9. Attestato di esecutività e notificazione
 - 9.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?
 - 9.1.1. Sì
 - 9.1.2. No
 - 9.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?
 - 9.2.1. Sì
 - 9.2.1.1. Nome e cognome della parte
 - 9.2.1.2. Recapito
 - 9.2.1.3. Data della notificazione
 - 9.2.2. No

10. Informazioni specifiche per le decisioni relative al diritto di visita se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28.

Tale possibilità è prevista all'articolo 40, paragrafo 2:

10.1. Modalità di esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)

10.1.1. Data, ora

10.1.1.1. Inizio

10.1.1.2. Fine

10.1.2. Luogo

10.1.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

10.1.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

10.1.5. Limitazioni connesse con l'esercizio del diritto di visita

11. Informazioni specifiche per le decisioni relative al ritorno del minore se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28. Tale possibilità è prevista all'articolo 40, paragrafo 2:

11.1. La decisione prevede il ritorno del minore

11.2. Persona presso la quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)

11.2.1. Cognome, nome

11.2.2 Recapito

Fatto a ,
il

Firma e/o timbro

- **Diniego** solo per motivi tassativi art. 23; decisione senza indugio, *inaudita altera parte*; divieto di riesame nel merito.
- **Opposizione** (**successiva** alla comunicazione alla parte interessata della dec. del giudice ed **eventuale**) alla dichiarazione di esecutività: alla CdA entro 1 mese dalla notifica se concessa l'esecutività (in caso di rigetto nessun termine), in contraddittorio.
- Tuttavia CG 11.7.08: se il procedimento è volto alla declaratoria di non riconoscibilità, il contraddittorio va instaurato immediatamente.
- **Contro** decisione su opposizione: ricorso⁸³ in Cassazione.

Esecuzione di talune decisioni
in materia di diritto di visita e di
talune decisioni che prescrivono
il ritorno del minore

Art. 40 Campo d'applicazione

1. La presente sezione si applica:

a) al diritto di visita; e

b) al ritorno del minore ordinato in seguito a una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8.

2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che il titolare della responsabilità genitoriale chieda il riconoscimento e l'esecuzione in forza delle disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Art. 41 Diritto di visita

1. Il diritto di visita di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine in accordo con il paragrafo 2.

Anche se il diritto interno non prevede l'esecutività di diritto, nonostante un eventuale ricorso, di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale può dichiarare la decisione esecutiva.

2. Il giudice di origine rilascia il certificato di cui al paragrafo 1, sulla base del modello standard di cui all'allegato III (certificato sul diritto di visita), solo nei seguenti casi:

a) in caso di procedimento in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi possa presentare le proprie difese, o, è stato notificato o comunicato nel mancato rispetto di queste condizioni, sia comunque accertato che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente;

b) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

e

c) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità.

Il certificato standard deve essere compilato nella lingua della decisione.

3. Se il diritto di visita riguarda un caso che sin dall'atto della pronuncia della decisione riveste un carattere transfrontaliero, il certificato è rilasciato d'ufficio quando la decisione diventa esecutiva, anche se solo provvisoriamente. Se il caso diventa transfrontaliero solo in seguito, il certificato è rilasciato a richiesta di una della parti.

Esecuzione Sentenze CGUE

- 11 luglio 2008, C-195/08 PPU, *Rinau*
- 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, *Health Service Executive*
- 9 settembre 2015, C-4/14, *Bohez*

Esecuzione diritto di visita (art. 41) e ritorno del minore (art. 42)

- **Abolizione** dell'*exequatur* sostituito dal *certificato* (modelli all.; v. slide successiva) che equipara le decisioni a quelle pronunciate nello Stato di esecuzione.
- Impossibilità di opporsi all'esecuzione
- **Scopo**: rendere più semplice ed immediata la tutela del diritto di visita; assicurare il rientro del minore.
- **Modalità procedurali**: norme dello Stato di esecuzione.

Esecuzione diritto di visita e ritorno del minore. Segue

- Per **diritto di visita** potere del giudice dell'esecuzione di stabilire modalità concrete per esercizio del diritto se non previste nella decisione riconosciuta, nel rispetto degli elementi fondamentali di questa.
- **Attuazione coattiva**: obblighi di fare e non fare (artt. 612 cpc.).
- **Rifiuto irremovibile del minore** di seguire il genitore blocca l'esecuzione se c'è piena maturità (in grado di discernere il proprio interesse). Diversamente l'Autorità adotterà i provvedimenti più opportuni.
- Sentenza Cass. 20.12.2006 n. 27188.

Certificato (artt. 41 e 42)

- Deve attestare il rispetto delle **garanzie procedurali**, contenere informazioni di carattere pratico e misure fissate nel provvedimento di ritorno;
- rilasciato d'**ufficio** quando la decisione è esecutiva, altrimenti su richiesta di una delle parti;
- stessa lingua della decisione;
- segue le sorti della decisione;
- no riesame nel merito; solo correzione errori materiali; se contenuto è inesatto per mancanza requisiti solo impugnazione della decisione nello Stato di origine;
- non impugnabile; controllo sulla conformità con opposizione all'esecuzione (art. 615 cpc);
- Sentenza CG 11.7.2008, *Rinau*.

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 41 PARAGRAFO 1, SULLE DECISIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI VISITA

1. Stato membro di origine
2. Autorità giurisdizionale o autorità che rilascia il certificato
 - 2.1. Denominazione
 - 2.2. Recapito
 - 2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica
3. Titolari di un diritto di visita
 - 3.1. Cognome, nome
 - 3.2. Recapito
 - 3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)
4. Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3

Segue: Allegato III (2)

4.1. Madre

4.1.1. Cognome, nome

4.1.2. Recapito

4.1.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2. Padre

4.2.1. Cognome, nome

4.2.2. Recapito

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3. Altri

4.3.1. Cognome, nome

4.3.2. Recapito

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

5. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

5.1. Denominazione

5.2. Luogo

6. Decisione

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

7. Minori oggetto della decisione (1)

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8. La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine?

8.1. Sì

8.2. No

9. La domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in maniera tale che questi ha potuto presentare le proprie difese o è stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione

10. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate
11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità
12. Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione)
 - 12.1. Data, ora
 - 12.1.1. Inizio
 - 12.1.2. Fine
 - 12.2. Luogo
 - 12.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale
 - 12.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita
 - 12.5. Limitazioni connesse all'esercizio del diritto di visita

13. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ,
il

Firma e/o timbro

ALLEGATO IV

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 1 SUL RITORNO DEL MINORE

1. Stato membro di origine

2. Giudice o autorità che rilascia il certificato

2.1. Denominazione

2.2. Recapito

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica

3. Persona presso il quale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)

3.1. Cognome, nome

3.2. Recapito

3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4. Titolari della responsabilità genitoriale (2)

4.1.Madre

4.1.1.Nome e cognome

4.1.2.Recapito (se i dati sono disponibili)

4.1.3.Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2.Padre

4.2.1.Nome e cognome

4.2.2.Recapito (se i dati sono disponibili)

4.2.3.Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3.Altri

4.3.1.Nome e cognome

4.3.2.Recapito (se i dati sono disponibili)

4.3.3.Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

5. Difensore (se i dati sono disponibili)

5.1. Cognome, nome

5.2. Recapito (se i dati sono disponibili)

6. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

6.1. Denominazione

6.2. Luogo

7. Decisione

7.1. Data

7.2. Numero di riferimento

8. Minori oggetto della decisione

8.1. Nome, cognome e data di nascita

8.2. Nome, cognome e data di nascita

8.3. Nome, cognome e data di nascita

8.4. Nome, cognome e data di nascita

9. La decisione dispone il ritorno del minore

Segue: Allegato IV (4)

10. La decisione può essere impugnata secondo la legislazione dello Stato membro di origine?

10.1. Sì

10.2. No

11. I figli sono stati ascoltati, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in considerazione della loro età e del loro grado di maturità

12. Le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate

13. La decisione stabilisce il ritorno del minore e il giudice nella sua sentenza ha tenuto conto dei motivi e degli elementi di prova sui quali si basa la decisione adottata conformemente all'articolo 13, lettera b), della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

14. Se del caso, le modalità delle misure adottate dal giudice o dalle autorità al fine di assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato membro in cui risiede abitualmente

15. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

Fatto a ,
il

Firma e/o timbro

COOPERAZIONE FRA AUTORITÀ CENTRALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 53 Designazione

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima deve inoltrarla all'autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

Art. 54 Funzioni generali

Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento e sulle procedure nazionali e adottano misure generali per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

Art. 55 Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale

Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell'ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l'ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:

a) a raccogliere e a scambiare informazioni:

i) sulla situazione del minore;

ii) sugli eventuali procedimenti in corso; o

iii) sulle decisioni adottate relativamente al minore;

- b) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul loro territorio, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore;
- c) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, in relazione soprattutto all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 15;
- d) a fornire informazioni e sostegno utili all'attuazione dell'articolo 56 da parte delle autorità giurisdizionali;
- e) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

Art. 56 Collocamento del minore in un altro Stato membro

- 1.** Qualora l'autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.
- 2.** La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.
- 3.** Le modalità relative alla consultazione o all'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

4. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest'ultimo Stato membro non sia previsto l'intervento di un'autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all'autorità centrale o ad un'autorità competente di quest'ultimo Stato membro.

Art. 57 Metodo di lavoro

1. I titolari della responsabilità genitoriale possono rivolgere una domanda di assistenza, di cui all'articolo 55, all'autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono abitualmente ovvero all'autorità centrale dello Stato membro in cui si può trovare o risiede abitualmente il minore. In generale, la domanda contiene tutte le informazioni disponibili che ne possono agevolare l'esecuzione. Se la domanda di assistenza riguarda il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, il titolare della responsabilità genitoriale vi acclude i pertinenti certificati di cui all'art. 39, all'art. 41, par. 1, o all'art. 42, par. 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle Istituzioni della Comunità, diverse dalla sua, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere redatte.
3. L'assistenza delle autorità centrali a norma dell'articolo 55 è gratuita.
4. Ciascuna autorità centrale sostiene i propri costi.

Art. 58 Riunioni

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.
2. Le riunioni sono convocate conformemente alla decisione 2001/470/CE relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.